

20. Libertà di riunione e associazione

LA LIBERTA' DI RIUNIONE

Articolo 17.1 Cost.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

- **Soggetto:** diritto soggettivo ad esercizio collettivo spettante ai cittadini e – salvo situazioni particolari - stranieri
- **Oggetto:** volontaria compresenza di più persone in uno stesso luogo in un tempo predeterminato e per uno scopo comune prestabilito (lezione; convegno, trattenimenti, spettacoli; corteo/processione (in movimento))
- **Riunione diversa da:**
 - ASSOCIAZIONE perché legame sociale materiale (anziché astratto), non duraturo, né stabile, né organizzato
 - ASSEMBRAMENTO perché non occasionale (eguale tutela)

20. Libertà di riunione e associazione

- **Diritto a riunirsi senza autorizzazione e a mantenersi riuniti** più che a riunirsi in un certo luogo per poter esercitare altre libertà costituzionali (d'espressione, d'insegnamento, di culto)
- Diritto a **non riunirsi**
- **Tutela specifica per determinati**
 - luoghi anche se non di proprietà: lavoro; scuola
 - soggetti: militari; polizia di Stato; soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale o a D.A.SPO.
 - circostanze: comizi elettorali senza preavviso

20. Libertà di riunione e associazione

I diversi luoghi in cui può svolgersi una riunione

- Diversità tra luogo privato, pubblico o aperto al pubblico in base all'**accessibilità del luogo** secondo volontà dei promotori
 - **riunioni in luogo privato ad uso esclusivo degli invitati** (casa di un amico, circolo privato ma anche incontro riservato in un cinema, museo o biblioteca pubblica)
 - **riunioni in luogo aperto al pubblico ad accesso pubblico volontario** tramite ingresso, libero o limitato (cinema, stadio, chiesa ma anche casa privata con «porte aperte»; piazza transennata, zona transennata antistante stadio)
 - **riunioni in luogo pubblico: luogo di pubblico transito illimitato** (piazza, strada, ma anche comizio dal balcone o maxischermo fuori dal teatro)

20. Libertà di riunione e associazione

La convocazione delle riunioni

Articolo 17 Cost.

2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

- **Riunioni in luogo privato o aperto al pubblico**

- né preavvisate

- né preventivamente vietate per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, che spetta piuttosto agli organizzatori garantire anche tramite servizio d'ordine privato

20. Libertà di riunione e associazione

- **Le riunioni in luogo pubblico** (numero rilevante di persone)
 - soggette non ad autorizzazione ma obbligo-onere di preavviso almeno 3 giorni prima all'autorità di pubblica sicurezza (Questore)
 - pena non scioglimento riunione per non sacrificare il diritto dei partecipanti
 - ma responsabilità penale non degli oratori ma dei promotori per “manifestazione senza preavviso” (art. 18 TULPS)
 - tutela di diritti costituzionali altrui
 - chiusura strade, servizio d'ordine privato

20. Libertà di riunione e associazione

I LIMITI ALLA LIBERTA' DI RIUNIONE

Il divieto preventivo

- Limiti riguardanti **non il contenuto** ma **le modalità** della riunione
- Il Questore può impedire che la riunione abbia luogo o prescriverne diverse modalità di tempo e di luogo (art. 18.4 Tulps)
 - **per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica** (art. 17.3 Cost.)
 - per ragioni di ordine pubblico; sanità pubblica (art. 32 Cost.); moralità (buon costume ex art. 21.6 Cost.)
 - ✓ il sì al gay pride

20. Libertà di riunione e associazione

Lo scioglimento della riunione

- La riunione va sciolta, qualunque ne sia il luogo, se non (più) pacifica (fatto soggettivo) e senz'armi (fatto oggettivo) (art. 17.1 Cost.)
 - tranne che basti allontanare o fermare isolati

20. Libertà di riunione e associazione

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

Art. 18.1 Cost.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente...

- **Associazione**: insieme di soggetti legati da un vincolo ideale comune che danno vita ad un'organizzazione stabile per il perseguimento di un fine comune di varia natura
- Diritto collegato all'art. 2 Cost.: **formazioni sociali**
- Tutela costituzionale delle **specifiche associazioni**
 - **partiti** (art. 49) e **gruppi parlamentari** (artt. 72-82); **sindacati** (art. 39); **confessioni e associazioni religiose** (artt. 8 e 19-20); **comunità di lavoratori e utenti** (art. 43), **cooperative** (art. 45)

20. Libertà di riunione e associazione

- Diritto di
 - costituire, senza autorizzazione, un'associazione (**libertà positiva di associazione**)
 - formare più associazioni con lo stesso fine (**libertà delle associazioni**)
 - di darsi liberamente **un'organizzazione interna** (art. 36-42 c.c.) anche lesiva dei principi costituzionali (circolo per soli uomini o cattolici)
 - ma non di aderire ad un'associazione

20. Libertà di riunione e associazione

- Diritto **negativo** di non aderire («liberamente») ad un'associazione o di recedervi (**libertà negativa dalle associazioni**)
 - le associazioni obbligatorie, in cui il diritto di associazione è subordinato all'interesse pubblico (Ordini professionali, Federazioni sportive, Consorzi obbligatori)
 - incostituzionali se manca tale interesse: diritto degli ebrei di non aderire alle Comunità israelitiche (C. cost. 239/1984); cacciatori di non aderire a FederCaccia (C. cost. 69/1962).

20. Libertà di riunione e associazione

Il limite-garanzia espresso alla libertà di associazione

Art. 18.1 Cost.

[diritto di associarsi liberamente] senza autorizzazioni per i fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale

- **Divieto di autorizzazioni**
- **Corrispondenza** tra ciò che non è vietato al singolo e ciò che può perseguirsi in forma associata

20. Libertà di riunione e associazione

LE ASSOCIAZIONI VIETATE

Articolo 18.2 Cost.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

- Associazioni vietate **non per il fine** ma per modalità d'azione
- **Le associazioni segrete vietate**
 - non in sé perché tengono segreti finalità, soci o attività
 - ma inoltre interferiscono sull'esercizio delle funzioni degli organi costituzionali (l. 17/1982 dopo scandalo P2)

20. Libertà di riunione e associazione

- **Le associazioni politiche di carattere militare** vietate non perché che fanno uso di armi ma perché perseguono scopi politici, anche indiretti, con un'organizzazione di tipo militare “mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia” (art. 1.4 d.lgs. 43/1948)
 - escluse associazioni **sportive** e istituti **culturali ed educativi** (boy scout) (art. 1.2)
 - in particolare alle associazioni collegate con **partiti** è vietato dotare i propri aderenti di uniforme e divise (art. 2.1: squadre fasciste; camice verdi Lega Nord; ronde (l. 94/2009)